



COMUNE DI SALMOUR

Via Vittorio
Emanuele n.1
C.A.P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

P. IVA 00367410040

Tel.
0172 649182 Fax
0172 649127

www.comune.salmour.cn.it

salmour@ruparpiemonte.it

Salmour, li 16.08.2018

Prot. n. 1370

Alla personale attenzione dell'Assessore
Dott. Alberto VALMAGGIA

Al Sig. Presidente della
Regione Piemonte
Dott. Sergio CHIAMPARINO

e p.c.

All'Assessore Regionale
Dott. Francesco BALOCCO

e ai Signori Sindaci dei Comuni aderenti alla petizione:

Comune di Belvedere Langhe
Comune di Bene Vagienna
Comune di Carrù
Comune di Castelletto Stura
Comune di Centallo
Comune di Cervere
Comune di Cherasco
Comune di Clavesana
Comune di Fossano
Comune di Genola
Comune di La Morra
Comune di Lequio Tanaro
Comune di Marene
Comune di Margarita
Comune di Marsaglia
Comune di Monforte d'Alba
Comune di Montanera
Comune di Morozzo
Comune di Narzole
Comune di Piozzo
Comune di Rocca de Baldi
Comune di Sant'Albano Stura
Comune di Trinità
Comune di Vottignasco

OGGETTO: considerazioni in merito alla risposta dell'assessore alla petizione concernente la proposta di discarica di Salmour, prot. 21587/2018 del 09.08.2018 – Classificazione - 13.140:40/DATIALTRI/6_2018°/A16000

Egregio Assessore,

non posso esimermi dall'esprimere l'amarezza e lo sconcerto che la lettura della nota di cui all'oggetto ha provocato nel sottoscritto ed in tutta l'Amministrazione di Salmour: valutazioni che ritengo opportuno condividere anche con i colleghi che hanno condiviso le ragioni del nostro appello.

Un appello rispettoso, suffragato da precisi elementi di fatto e di diritto, che, spiace doverlo dire, è rimasto del tutto ignorato ed anzi persino frainteso sulla base di una lettura delle competenze e funzioni della Regione che non appare nemmeno coerente con le norme applicabili.

L'amarezza è dovuta alla constatazione del fatto che la SV, in quanto consigliere regionale eletto in questa circoscrizione elettorale, non si è in alcun modo fatto carico di garantire rappresentanza e tutela alle istanze avanzate da ben 25 Amministrazioni Comunali con riguardo a finalità imperative di pubblico interesse e di rilevanza costituzionale quali la salute e la tutela dell'ambiente sono. Al punto da non aver nemmeno dato seguito alla richiesta di un incontro per discutere di tale rilevante questione: una indisponibilità ed una indifferenza che in nessun modo appaiono giustificabili ed ammissibili in una corretta dialettica istituzionale.

Atteggiamento tanto più sconcertante nel contesto di un documento che, ad avviso della scrivente Amministrazione, non è nemmeno del tutto coerente con il quadro normativo che deve trovare applicazione in relazione al procedimento istruttorio della domanda di autorizzazione della nuova cava.

Nel documento firmato dalla SV si legge infatti testualmente che il Piano regionale relativo ai rifiuti speciali approvato con DCR del 16 gennaio 2018 n 253-2215 "assume un ruolo di indirizzo importante ma non vincolante, come avviene invece nel caso dei rifiuti urbani...In particolare il Piano non entra nel merito della realizzazione di impianti /discariche".

Dopo aver espresso tali valutazioni in merito alla rilevanza e funzione di un Piano, che pure proprio la SV ha fatto elaborare ed approvare dal Consiglio, la nota in questione prosegue con queste singolari espressioni: "In merito, per quanto riguarda l'approvazione ed il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, **la Regione non è competente ad esprimersi in sede di Conferenza dei servizi**, in quanto, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 50 della Lr 44/2000 così come sostituito dall'articolo 24 della Lr 1/2018, la competenza risulta in capo alla Provincia."

Parole invero sconcertanti dal momento che è in corso un procedimento istruttorio gestito mediante Conferenza dei Servizi sincrona alla quale è stata invitata la direzione Ambiente regionale senza che risulti pervenuta alcuna comunicazione che motivi e formalizzi la decisione di declinare tale convocazione per incompetenza. La nota che si contesta radicalmente evidentemente confonde il concetto di titolarità con quello di competenza a partecipare al procedimento con facoltà decisorie. Perché la conferenza dei servizi in questione non concerne la sola Valutazione di impatto Ambientale ma esplica anche la funzione di istruire e decidere in merito all'AIA: ossia al titolo autorizzativo. Ed è semplicemente incredibile dunque che la SV scriva che "la Regione non è competente ad esprimersi in sede di CdS" in merito: posto che è stata convocata quale soggetto decidente a pieno titolo nella procedura istruttorio in corso, senza che tale convocazione sia stata contraddetta o declinata come avrebbe dovuto avvenire se fosse vero quanto la SV scrive.

Non solo la Regione partecipa a pieno titolo alla procedura istruttoria e decisoria, ma nell'ambito della stessa, è chiamata ad apportare un contributo specifico e di esclusiva competenza derivante dai disposti dell'articolo 9 del D Lgs 36/2003 che, ai fini che qui rilevano, dispone quanto segue:

“Art. 9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica **devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:**

..... omissis

e) **il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;**”.

Trattasi di D Lgs che, pur non essendo stato richiamato in alcun modo nei primi atti istruttori relativi alla procedura de quo, è invece la specifica normativa dettata per disciplinare il rilascio di autorizzazioni relative ad impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Ebbene tale norma prescrive che, se esiste il piano regionale, il progetto di discarica debba essere coerente rispetto ai contenuti dello stesso. E la certificazione di tale coerenza è competenza specifica ed insostituibile proprio della Regione titolare di detto Piano. La legge dispone che l'accertamento di tale coerenza è condizione necessaria per l'assentibilità di quanto richiesto.

1. In effetti la scrivente Amministrazione si sarebbe aspettata che codesto Assessorato nella fase preliminare di informativa circa l'avvenuto deposito della domanda al fine di verificare l'esigenza di integrazioni, evidenziasse la necessità che la documentazione tecnica presentata dal soggetto richiedente fosse integrata con gli elementi utili per detta verifica; perché, incredibilmente, in tutta la corposa documentazione tecnica presentata, **non si spende nemmeno una parola per rilevare che è stato approvato tale Piano e per esaminarne quindi i contenuti.** Ossia un elemento valutativo vincolante di decisiva rilevanza è semplicemente ignorato: e l'Ente titolare dell'atto programmatico manco rileva questa madornale manchevolezza! Non è certo questa la sede per esaminare nel merito se tale condizione sia rispettata: anche se la scrivente Amministrazione ritiene che vi siano rilevanti profili problematici. Basti sottolineare che la Regione è chiamata ad apportare un elemento valutativo addirittura vincolante.

Ed a scanso di equivoci si chiarisce che la questione posta è assolutamente fondata. Benché infatti la norma citata richiami il Piano di cui all'articolo 22 del D Lgs 22/1997 che specificamente attiene ai rifiuti solidi urbani, tale norma è stata abrogata dal D Lgs 152/2006 e sostituita dai disposti dell'articolo 199 dello stesso che, sin dal titolo, parla di Piani regionali al plurale e chiaramente attiene anche alla materia dei rifiuti speciali. Norma che si applica certamente posto che l'articolo 9 del D Lgs 36/2003 integra l'indicazione dell'articolo 22 predetto con la dicitura 'e successive modifiche ed integrazioni': ora leggibili proprio nella norma citata del Codice.

Che la Regione non abbia competenza a partecipare alla decisione autorizzativa nel momento in cui è convocata e partecipa alla CdS decisoria è tesi veramente singolare! Infatti è manifestamente destituita di ogni fondamento.

Non meno sconcertante è quanto si legge nel paragrafo finale delle considerazioni formalizzate: "Infine, qualora il progetto di ampliamento non venisse autorizzato, dovrà comunque essere affrontata la questione relativa alla copertura della discarica esaurita, al fine di addivenire ad un recupero ambientale". Sconcertante perché:

- 1) Tale discarica è esaurita da 27 anni: da tempo dunque il titolare della gestione post-mortem ha eluso l'obbligo di garantire un'adeguata copertura convessa, senza che la Regione eccepisse alcunché;

- 2) Nella petizione era chiaramente esplicitato come l'obiettivo di adeguare la copertura a quanto prescritto in sede di autorizzazione possa essere perseguito utilizzando il materiale a suo tempo scavato per la realizzazione delle vasche e poi non utilizzato per la copertura dei rifiuti, materiale che in parte significativa risulta ancora attualmente stoccato senza titolo ai sensi del TU edilizia
- 3) Pertanto il porre oggi questa questione non può che essere letto come un evidente intervento a supporto dell'approvazione di quanto richiesto, perché l'adeguamento della copertura proposto mediante la realizzazione della nuova vasca di smaltimento:
 - a) Persegue un interesse essenzialmente del privato che così vuole ridurre i costi di smaltimento dei liquami e mira ad attribuire una parvenza di interesse pubblico al proprio obiettivo imprenditoriale;
 - b) Nella misura in cui una copertura più adeguata può essere considerata di pubblico interesse, lo stesso è perseguibile imponendo al gestore il rispetto delle prescrizioni cui l'autorizzazione era subordinata.

Collegare la realizzazione di una copertura adeguata all'autorizzazione della nuova discarica è dunque un evidente presa di posizione a favore di un esito positivo dell'istruttoria in corso.

Colpisce il fatto che la nota in questione sposti in maniera acritica la tesi del privato ed ignori del tutto invece la richiesta di considerare e far valere le motivazioni che portarono a suo tempo la stessa Regione ad approvare il PRGC di Salmour con la previsione di un generalizzato divieto di realizzazione di nuove discariche.

Scelta pianificatoria motivata dalla considerazione della presenza di numerosi impianti dismessi o in attività nel territorio comunale o nelle pertinenze dello stesso: il che determina un carico di rischio di impatti negativi sull'ambiente che la realizzazione di quanto ora richiesto accentuerebbe. Un criterio di valutazione del pubblico interesse questo supportato non solo da ragioni tecniche e di oggettiva buona fede ma ora anche formalizzato in sede normativa con le modifiche introdotte nella legislazione nazionale in materia di soglie di applicabilità della VIA. Infatti, a seguito di censure CEE, i parametri applicativi definiti in termini aritmetici assoluti ed incondizionati sono stati riformulati in considerazione proprio del carico di plurime fonti di rischio nell'ambito del territorio potenzialmente interessato dagli effetti del progetto oggetto di valutazione. Un criterio dunque che ha un fondamento normativo certo e che non si vede dunque perché non possa essere preso in considerazione.

Abbiamo chiesto e chiediamo che la Regione mantenga valide le motivazioni per cui a suo tempo condivise la scelta di approvare una norma che vieta del tutto impianti di questo tipo sul territorio: ma di ciò nella risposta della SV non vi è traccia.

Se la Regione ha deciso di dare il proprio assenso all'istanza presentata, fermo il fatto che contesteremo anche sotto il profilo tecnico tale valutazione, a maggior ragione, si insiste per un incontro chiarificatore: e per questo motivo la presente è inviata alla diretta attenzione del Presidente della Giunta confidando in una sua disponibilità a sentire le ragioni di venticinque Amministrazioni locali che hanno formalizzato una motivata contrarietà.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Sindaco
Geom. Gian Franco Sineo